

STATUTO

WEEKO FACTORY SRL - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CITTA' SANT'ANGELO PE
STRADA LUNGOFINO 187

Numero REA: PE - 439643

Codice fiscale: 02466990682

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-05-2026 - Statuto completo	2
--	---

All. "B" alla Raccolta N. 24.812

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE SEDE ED OGGETTO SOCIALE

Art. 1) Denominazione. E' costituita la società a responsabilità limitata denominata **"WEEKO FACTORY S.R.L. - IMPRESA SOCIALE"** **Art. 2) Sede.** La società ha sede in Città S. Angelo (PE) ed ai soli fini dell'Art. 11 Ter Disp. Att. e Trans. al C.C. presso la sede comunicata dall'organo amministrativo nel Reg. Imprese.

La società potrà aprire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale e all'estero.

Art. 3) Domicilio dei soci. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Art. 4) Oggetto sociale. La società, in quanto impresa sociale, esercita in via stabile e principale le seguenti attività d'impresa di interesse generale rientranti nelle lettere d) - e) - h) - i) - p) - o) dell'art. 2, comma 1, d.lgs. 112/2017), senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla sua attività:

A) Inclusione lavorativa e formazione professionale

-progettazione e gestione di percorsi di inserimento lavorativo, formazione professionale, tutoraggio e accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati ai sensi della normativa vigente;

-assunzione e inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico, neurodivergenze, disabilità cognitive, relazionali o condizioni di fragilità sociale;

-organizzazione di attività formative, laboratori professionalizzanti, percorsi educativi e programmi di autonomia personale e lavorativa;

-sviluppo di modelli organizzativi inclusivi orientati al benessere lavorativo e alla sostenibilità umana.

B) Riuso tecnologico, ricondizionamento e commercializzazione

-recupero, selezione, verifica funzionale, configurazione, ricondizionamento, preparazione alla rivendita e commercializzazione all'ingrosso di personal computer, computer portatili, stampanti, smartphone, monitor, periferiche informatiche e altri dispositivi elettronici usati e funzionanti;

-svolgimento di attività dirette al prolungamento del ciclo di vita dei beni tecnologici, alla promozione del riuso, dell'accessibilità digitale e di modelli organizzativi sostenibili;

-organizzazione e gestione di laboratori tecnici, formativi e professionalizzanti connessi alle attività di selezione, configurazione, ricondizionamento e preparazione alla rivendita dei beni di cui sopra, quali strumenti di inclusione lavorativa e autonomia personale dei soggetti svantaggiati ai sensi della normativa vigente;

-attività di sensibilizzazione, educazione e divulgazione sui temi del riuso, della sostenibilità, dell'innovazione responsabile e dell'accessibilità tecnologica.

C) Educazione, divulgazione e attività culturali

-organizzazione di corsi, workshop, seminari, conferenze, eventi culturali e attività divulgative sui temi della sostenibilità,

dell'inclusione sociale, della neurodiversità e dell'innovazione responsabile;

-realizzazione di spazi culturali, laboratori e ambienti collaborativi aperti alla comunità;

-promozione della cultura dell'accessibilità, della dignità del lavoro e della valorizzazione delle diversità cognitive.

D) Ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico

-attività di ricerca applicata e sviluppo sperimentale in collaborazione con università, enti di ricerca, imprese ed enti del Terzo Settore;

-sviluppo di strumenti tecnologici, software, processi e metodologie orientate all'inclusione lavorativa, all'accessibilità e alla sostenibilità;

-progettazione di soluzioni digitali accessibili e inclusive.

E) Cooperazione sociale e territoriale

-realizzazione di partnership, convenzioni e co-progettazioni con enti pubblici, scuole, università, enti del Terzo Settore, imprese sociali e aziende private;

-partecipazione a bandi, programmi nazionali ed europei e progetti di impatto sociale;

-promozione di reti territoriali finalizzate all'inclusione lavorativa, alla formazione e alla sostenibilità.

Ai sensi del D.Lgs. 112/2017, la società orienta la propria attività all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e molto svantaggiati, favorendo l'accesso al lavoro e l'inclusione sociale di persone con disabilità, disturbi dello spettro autistico, neurodivergenze e altre condizioni di fragilità.

La società può adottare programmi specifici di accompagnamento, tutoraggio, formazione e adattamento organizzativo finalizzati al mantenimento e allo sviluppo dell'autonomia lavorativa dei soggetti inseriti.

La società può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e strumentali nei limiti consentiti dalla legge.

Le attività sono svolte nel rispetto della normativa vigente e, ove necessario, previo ottenimento delle autorizzazioni, iscrizioni o altri titoli abilitativi richiesti dalla legge.

In via meramente strumentale alle suddette attività la società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria mobiliare ed immobiliare ritenuta necessaria ed utile per il conseguimento dello scopo sociale, non nei confronti del pubblico.

La società inoltre potrà assumere partecipazioni o cointeressenze in aziende e/o società aventi scopi simili, affini, e/o connessi e/o complementari al proprio.

Sono escluse le attività che la legge riserva a particolari categorie di soggetti.

La società opera senza scopo di lucro e nel rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, salvi i casi e nei limiti espressamente previsti dal D.Lgs. 112/2017.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE E QUOTE

5.1 Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila) ed è divisibile in quote del valore almeno Euro 1,00 (uno) ciascuna. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

5.2 La società potrà acquisire dai soci versamenti, con o senza obbligo di rimborso, e finanziamenti, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.3 La società, con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge, con particolare riferimento all'art. 3 del d.lgs. 112/2017.

La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

TITOLO III - DECISIONI DEI SOCI

Art. 7) Materie riservate alla competenza decisionale dei soci. Sono riservate alla competenza dei soci le decisioni concernenti le seguenti materie:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e revoca degli amministratori;
- c) la nomina del sindaco o del revisore contabile;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale fissato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) le decisioni per le quali il Presidente del Consiglio d'amministrazione, l'Amministratore unico o un amministratore ovvero tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale chiedano che le stesse siano adottate dai soci;
- g) l'adozione di opportuni provvedimenti in caso di perdita superiore ad un terzo del capitale.

Le decisioni di cui ai precedenti punti a), d), e), f) g) sono inderogabilmente rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci, così come regolata dai successivi articoli 8 e seguenti.

Art. 8) Assemblea dei soci.

8.1 L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, anche in un luogo diverso dalla sede legale, mediante lettera raccomandata o e-mail con avviso di ricezione o P.E.C., che deve essere spedita al domicilio di ciascun socio almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, ora e data della riunione.

L'assemblea può essere di prima o seconda convocazione.

8.2 La partecipazione all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 8 bis) Decisione dei soci. In tutti i casi in cui non sia scelta o imposta la modalità assembleare, le decisioni dei soci sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione su quale fra questi due ultimi si utilizzi è adottata insindacabilmente dall'organo amministrativo.

In caso di consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

l'argomento oggetto della decisione;

il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla

stessa conseguenti;
l'indicazione dei soci consenzienti;
l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
la sottoscrizione in via originale o digitale di tutti i soci, sia consenzienti, che astenuti, che contrari.

In caso di consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

l'argomento oggetto della decisione;
il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresa la posta elettronica con documento sottoscritto con firma digitale.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 9) Intervento e rappresentanza in assemblea. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci. La delega dovrà essere rilasciata per iscritto e sarà valevole per una sola assemblea, sia in prima che in seconda convocazione.

La documentazione relativa alla delega sarà conservata agli atti della società. La delega non può essere rilasciata in bianco.

Art. 10) Quorum costitutivi e deliberativi.

Hanno diritto di voto i soci il cui titolo risulta depositato nel Registro delle Imprese.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

Art. 11) Presidenza dell'assemblea. L'assemblea sarà presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in altro caso, dal soggetto indicato dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario, nominato tra i presenti, dal medesimo, o da un notaio nei casi previsti dalla legge.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

Art. 12) Composizione dell'organo amministrativo.

L'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico o a più amministratori, fino ad un massimo di cinque. Nel caso in cui vengano eletti più amministratori, questi andranno a comporre il consiglio di amministrazione oppure, secondo la scelta dei soci al momento della nomina, potranno agire in via disgiuntiva o congiuntiva, ai sensi dell'articolo 2475, comma terzo, c.c.

Gli amministratori possono anche essere non soci e, se nominati a termine, sono rieleggibili. **Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai sensi dell'art. 7 comma 3 del d.lgs. 112/2017, ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:**

a. non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 Cod. Proc. Pen. ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità;

b. non essere stati condannati a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese;

c. aver maturato pluriennale esperienza lavorativa nei settori di attività della società e in generale nell'ambito dell'economia sociale o di impatto;

d. non essere coniuge, parente o affine dei componenti dell'organo di controllo o revisione.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 2, del d.lgs 112/2017.

Gli amministratori rimangono in carica fino alla scadenza del termine che sarà stato eventualmente fissato dai soci all'atto della loro nomina.

Gli amministratori possono essere revocati anche in assenza di giusta causa. Gli amministratori cessano dalla loro carica altresì per dimissioni o per decadenza.

Art. 13) Convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche in un luogo diverso dalla sede sociale dal Presidente.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del giorno, luogo ed ora della riunione, dovrà essere spedita almeno 5 (cinque) giorni prima al domicilio degli amministratori. La convocazione può essere effettuata anche mediante e-mail con avviso di ricezione o P.E.C. inviati o spediti almeno 2 (due) giorni prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Non è ammessa la rappresentanza in consiglio.

Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 14) Poteri dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo è investito di ogni potere di ordinaria e straordinaria

amministrazione, salve le eventuali limitazioni indicate nell'atto di nomina.

Art. 15) Rappresentanza della società. La rappresentanza legale della società, sostanziale e processuale, spetta all'Amministratore Unico oppure, in caso di Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza spetterà, in caso di amministrazione congiunta o disgiunta, ai sensi dell'articolo 2475 terzo comma C.C., a quegli amministratori cui sarà attribuita dalla decisione di nomina.

Art. 16) Compensi degli amministratori.

16.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

16.2 **Nel rispetto di quanto previsto dall'art.3, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 112/2017 i soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare l'accantonamento per il fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. I soci possono assegnare agli amministratori una indennità denominata "di fine rapporto" da riconoscere al momento della cessazione dalla carica per qualunque motivo essa avvenga: tale indennità sarà determinata in ragione di una percentuale sui compensi riconosciuti ai singoli amministratori ovvero in misura fissa.**

Art. 17) Organo di controllo e revisione legale

17.1 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 26.3, i soci nominano l'organo di controllo interno.

17.2 L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

17.3. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs. 112/2017 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

17.4. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

17.5 Salvo quanto previsto dal successivo art. 17.6 la revisione legale dei conti della società può essere esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

17.6 Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435- bis del codice

civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

17.7 Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

TITOLO V - BILANCIO E UTILI

Art. 18) Bilancio. L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo redige il progetto di bilancio predisponendolo secondo le forme previste dalle leggi vigenti tempo per tempo. Al progetto di bilancio è allegata anche la relazione del/i Sindaco/i o del revisore contabile, se nominati. A tal fine, il progetto di bilancio dovrà essere trasmesso dagli amministratori, al/i sindaco/i o al revisore contabile almeno 15 (quindici) giorni prima del deposito del progetto medesimo presso la sede sociale, di cui al comma successivo.

Il bilancio è sottoposto dagli amministratori all'approvazione dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, nei casi previsti dalla legge, entro 180 (centottanta) giorni. Il progetto di bilancio, corredato dalla relazione degli amministratori e dall'eventuale relazione del sindaco/i o del revisore contabile, è depositato presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni liberi prima del giorno in cui gli amministratori lo sottopongono alla decisione dei soci.

Art. 19) Utili.

19.1 Salvo quanto previsto nel successivo articolo 19.2, gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al successivo art. 19.2.

19.2 La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

- a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

19.3 L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del d.lgs. 112/2017. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel proprio sito internet della società.

TITOLO VI - CIRCOLAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE

Art. 20) Prelazione e gradimento.

Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni e dei diritti di sottoscrizione relativi alle stesse è soggetto alla seguente disciplina nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D.lgs 112/2017.

Il trasferimento, anche parziale, per atto tra vivi della propria partecipazione da parte di un socio è subordinato a gradimento e a prelazione secondo le modalità indicate nel presente articolo.

Pertanto, il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal Registro delle Imprese, nonché alla stessa società.

Il gradimento è riservato all'assemblea. Questa dovrà pronunciarsi nel termine di 15 (quindici) giorni da quello in cui è pervenuta, presso la sede sociale, la comunicazione di cui sopra, contenente la richiesta di gradimento da parte del socio.

In caso di diniego del gradimento, la società potrà, entro 10 (dieci) giorni, che decorrono dalla data della decisione di diniego, presentare al socio un acquirente gradito alla medesima.

Ai soci regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese spetta, inoltre, il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione degli altri soci.

La comunicazione dovrà contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla data di ricezione (risultante dall'avviso di ricevimento) della offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Tutte le comunicazioni previste in questo articolo devono essere effettuate in forma scritta con raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C. o e-mail con avviso di ricezione.

Nel caso di morte di un socio, il valore della quota viene liquidato agli eredi.

TITOLO VII - RECESSO DEL SOCIO

Art. 21) Recesso del socio.

Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società per azioni, nel

rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 del d.lgs. 112/2017. Al socio receduto è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 19.2.

TITOLO VIII - OPERAZIONI SUL CAPITALE

Art. 22) Aumento di capitale. Il capitale sociale può essere aumentato una o più volte a pagamento, mediante nuovi conferimenti, o gratuitamente, mediante l'imputazione di riserve disponibili a capitale **nei limiti di cui all'articolo 3 del d.lgs. 112/2017**. L'aumento di capitale sarà deliberato dall'assemblea.

Art. 23) Diritto di sottoscrizione. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere l'aumento di capitale in proporzione alle partecipazioni possedute nel termine fissato dalla delibera di aumento, che non può comunque essere inferiore a giorni 30 (trenta). I conferimenti devono essere effettuati secondo termini e modalità fissati dalla delibera.

La delibera di aumento di capitale può escludere o limitare il diritto di sottoscrizione dei soci, con l'eccezione dell'ipotesi di cui all'art. 2482 quater c.c., in tutti i casi in cui l'interesse della società lo esige o l'aumento deve essere liberato a fronte di un conferimento in natura, necessario o evidentemente utile per la società.

La delibera di aumento di capitale con limitazione o esclusione del diritto di sottoscrizione dovrà essere adottata, anche in seconda convocazione, da tanti soci che rappresentano più di due terzi del capitale sociale.

La delibera potrà prevedere che, nel caso in cui uno o più soci non intendano sottoscrivere, in tutto o in parte, la propria parte di aumento, questa venga offerta in sottoscrizione agli altri soci che abbiano già sottoscritto la loro parte, in proporzione al capitale da ciascuno posseduto, tenuto conto della porzione di aumento già sottoscritta.

La delibera potrà altresì prevedere che, qualora gli altri soci non intendano sottoscrivere la parte di aumento non sottoscritta da altri soci, questa potrà essere offerta in sottoscrizione anche a terzi.

TITOLO IX - DURATA, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI

Art. 24) Durata - La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).

Art. 25) Scioglimento e liquidazione

25.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

25.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

25.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

25.4 Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, dedotto il capitale

effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 22.4, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni oppure ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 112/2017.

Articolo 26 - Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

26.1 Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società.

26.2 In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori.

26.3 In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, spetta ai lavoratori la nomina di un componente dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo.

TITOLO X - TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27) Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda - Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si applica quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. 112/2017.

Articolo 28) Rinvio - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al d.lgs. 112/2017, alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

F.to Donato COLLELUORI

" Alfredo D'ERAMO

" Marco BULFERI Notaio

" "

**"Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell' art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro imprese"
ESENTE DA BOLLO**

All. " A "
alla Raccolta 24812
N.

BCC BANCA 08434 MONTESILVANO 25/05/2026 Euro #9.000,00#
Pagherà a vista per questo assegno circolare NON TRASFERIBILE
Euro #NOVEMILA/00#
A WEEKO FACTORY SRL
B.C.C. ARRUZZESE - CAPPELLE S.
MONTESILVANO
RE 4058247945-11 DECINE DI MIGLIAIA DI EURO VALE FINO A EURO MIGLIAIA DI EURO
4058247945 012 20000 012345678
#4058247945# 800003200# 99999999#

Iccrea Banca 08747 MANIPPELLO 25/05/2026 Euro #1.000,00#
Pagherà a vista per questo assegno circolare NON TRASFERIBILE
Euro #MILLE/00#
A WEEKO FACTORY SRL
B.C.C. PRAPOLA FELICIA
FELICIA DI MANIPPELLO
PE 4086400903-00 MIGLIAIA DI EURO VALE FINO A EURO CENTINAIA DI EURO
4086400903 12 2000 0123456789
#4086400903# 800003200# 99999999#

Saneto Aleuor
Alfio D'Eram
Mario Zingone


"Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell' art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro imprese" ESENTE DA BOLLO